



REGOLAMENTO INTERNO AGENZIALE DI DIVULGAZIONE DEI PRINCIPI CONTENUTI NEL G. D. P. R. PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- PARTE GENERALE -

INDICE

Premessa

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Disposizioni

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 – Registro delle Attività di Trattamento

Art. 5 - Titolare del Trattamento

Art. 6 – Titolare del Trattamento Delegato

Art 7 - Referente Privacy

Art. 8 – Responsabile Esterno del Trattamento

Art. 9 – Persone autorizzate al Trattamento

Art. 10 - Responsabile della Protezione dei dati

Art. 11 - Responsabile del Trattamento dati Informatici e Telematici (D.I.T.)

Art. 12 - Responsabile della Conservazione dei Documenti Informatici

Art. 13 - Modalità di comunicazione

Art. 14 - Diffusione di dati personali

Art. 15 - Dati relativi a concorsi e selezioni

Art. 16 - Richiesta di comunicazione e di diffusione dei dati

Art. 17 - Consenso

Art. 18 - Diritto all'oblio

Art. 19 - Entrata in vigore – Pubblicità





PREMESSA

Il Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 2016/679), approvato in data 14 aprile 2016 dal Parlamento Europeo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016, entrato in vigore il 24 maggio 2016 e direttamente applicabile – senza necessità di recepimento - a partire dal 25 maggio 2018, costituisce una rivoluzione culturale per quanto concerne i diritti dei cittadini europei nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e le imprese, nello sviluppo di servizi digitali, nel sistema delle responsabilità e nell'implementazione di misure di sicurezza a protezione dei dati personali.

Il Regolamento insieme con la Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, costituiscono il c.d. **“pacchetto protezione dati personali”**.

Il 4 settembre 2018 è stato inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.205 il Decreto Legislativo n. 101, recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE”*(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati). La funzione del Decreto Legislativo n.101/2018 è quindi quella di armonizzare le norme enunciate dal nostro legislatore nel Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003) con quelle introdotte dal Regolamento Europeo 2016/679.





ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ

Il 24 maggio 2016 è entrato in vigore e sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati dell'Unione Europea, a partire dal 25 maggio 2018, il Regolamento UE Privacy (di seguito per comodità **G.D.P.R.**) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, adottato il 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).

Il presente Regolamento, in attuazione dei principi contenuti nel Regolamento UE 2016/679, identifica le tipologie di dati e di operazioni eseguibili da parte di Arpa Campania.

Il trattamento dei dati personali di cui l'Arpa è Titolare dovrà avvenire nel rispetto e a garanzia dei principi di cui all'art. 5 del G.D.P.R., ovvero secondo i principi di:

- **integrità e riservatezza:** intesa come garanzia che i dati sono trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche o organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali;
- **liceità, correttezza e trasparenza:** intesa come assicurazione che nei confronti dell'interessato i dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
- **limitazione della finalità:** i dati sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non siano incompatibili con tale finalità, un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;
- **minimizzazione dei dati:** i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- **esattezza:** i dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- **limitazione della conservazione:** intesa come garanzia che i dati sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore alle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica quando necessario, a garanzia per gli utenti della fruibilità dei dati e dei servizi, evitandone la perdita.

Il presente documento si applica a tutti i trattamenti di dati personali comuni e sensibili/giudiziari effettuati dall'Arpa, in tutte le aree fisiche occupate dalla stessa Agenzia.

ART. 2 DISPOSIZIONI

Qualunque trattamento di dati personali da parte di A.r.p.a.c. è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali o gestionali correlate. Nel trattare i dati A.r.p.a.c. osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal vigente codice in materia di protezione dei dati personali (anche in relazione alla diversa natura dei dati), dalla legge e dai regolamenti vigenti. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo





svolgimento delle finalità di interesse pubblico perseguito dall’Agenzia, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

ART. 3 DEFINIZIONI

Ai fini dell’applicazione delle norme di legge a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento ed alla protezione dei dati personali, si definisce come:

- a) **dato personale:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica *identificata o identificabile* (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- b) **categorie particolari di dati personali:** ogni particolare informazione che concerne la sfera personale dei singoli che rilevi:
 - b.a) l’origine razziale od etnica;
 - b.b) le opinioni politiche;
 - b.c) le convinzioni religiose o filosofiche
 - b.d) l’appartenenza sindacale;
 - b.e) lo stato di salute;
 - b.f) la vita e l’orientamento sessuale;
 - b.g) i dati genetici;
 - b.h) i dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica;
- c) **trattamento dei dati:** qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- d) **profilazione:** qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi ad una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- e) **archivio:** qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
- f) **pseudonomizzazione:** il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti ad un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche ed organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti ad una persona fisica identificata o identificabile.
- g) **titolare del trattamento:** la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;



h) **responsabile esterno del trattamento:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del Trattamento.

I dati trattabili sono esclusivamente quelli essenziali per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente. I dati riguardanti lo stato di salute o la vita sessuale degli individui sono conservati separatamente da tutti gli altri e archiviati con modalità di segretezza.

Per il trattamento dei "dati giudiziari" si rinvia alla lettura dell'articolo 10 del Regolamento UE, rubricato "*Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati*" mentre per i "dati anonimi" si fa riferimento all'articolo 11 del Regolamento UE rubricato "*trattamento che non richiede l'identificazione*"

ART. 4

REGISTRO DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento deve tenere, sotto la propria responsabilità, il "*Registro delle attività di Trattamento*". Il Registro, è redatto in forma scritta, anche in formato elettronico, ed è unico per tutta l'Agenzia, inoltre è messo a disposizione, a richiesta, dell'Autorità Garante per la Privacy per ispezioni e controlli ai fini della correttezza nella gestione e trattamento dei dati personali.

Il Registro ha una funzione descrittiva e dovrà essere implementato tempestivamente da ogni struttura dirigenziale. Sarà tenuto nelle forme e con le modalità stabilite dal Gruppo di Lavoro (Delib. Prot. n. 580/2018) e contiene, tra l'altro le informazioni previste dall'art. 30 del Regolamento UE, al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento.

ART. 5

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Ai fini dell'applicazione delle norme di legge a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento ed alla protezione dei dati personali, nell'ambito delle finalità istituzionali, l'Agenzia è Titolare del Trattamento dei dati personali contenuti nelle proprie banche dati automatizzate o cartacee.

Le competenze del Titolare sono esercitate dal Direttore Generale e/o Commissario *pro tempore* dell'Agenzia.

Il Titolare del Trattamento dei dati personali, ed alla luce del **principio di "responsabilizzazione" (accountability)** introdotto dal G.D.P.R., ha il compito di:

- dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, e del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- redigere, anche attraverso l'ausilio di un responsabile designato, un **registro delle attività di trattamento (art.30 G.D.P.R.)**, che attesti che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento UE, compresa la descrizione circa l'efficacia delle misure di sicurezza adottate;
- su richiesta, il Titolare del Trattamento è tenuto a mettere il Registro del Trattamento a disposizione dell'autorità di controllo (Garante della Privacy);
- **nomina il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO);**
- **nominare il/i Titolari del Trattamento Delegato e i Responsabili Esterni del Trattamento**





ART. 6

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DELEGATO

Il/I Titolari del Trattamento Delegato sono rappresentati dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Tecnico *pro tempore* dell’Agenzia, nonché da tutti i Direttori dei Dipartimenti Provinciali, ognuno per la parte di competenza relativa al trattamento dei dati personali effettuato nello svolgimento dell’incarico ricevuto, secondo le previsioni del rispettivo contratto individuale di lavoro, ed esercita tutte le incombenze in materia di protezione dei dati personali, avvalendosi, per questo, della collaborazione del Referente Privacy (dallo stesso individuato), nonché, per le attività pratiche legate al trattamento, delle persone autorizzate al trattamento adeguatamente responsabilizzate sul tema.

ART. 7

REFERENTE PRIVACY

Il/i Referenti Privacy coadiuvano il Titolare del Trattamento Delegato nell’espletamento dei molteplici compiti afferenti la tematica dei dati personali svolti dall’Ufficio e nell’adempimento puntuale di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente. Il Referente Privacy si interfacerà, qualora necessario, con il Gruppo di Lavoro Privacy (Delib. prot. n.580/2018) nonché con il Responsabile per la Protezione Dati di riferimento dell’Agenzia.

ART. 8

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

Il/i Responsabili Esterni del Trattamento dei dati personali sono tutti quei soggetti esterni all’Amministrazione (quali ad esempio, **fornitori**, società, consulenti, collaboratori, altri Enti, etc.) che trattano dati personali per conto dell’Agenzia.

Come espressamente previsto dall’art. 28 del Regolamento 2016/679/UE, la legittimazione al trattamento dei dati personali, di cui è titolare l’A.R.P.A.C., da parte di detti soggetti deve avvenire a seguito di stipula di apposito contratto/atto giuridico, con tutte le previsioni dettate dal citato articolo 28 nonché dagli obblighi di cui agli articoli 30 e 33 del medesimo Regolamento.

ART. 9

PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO

La/Le Persone autorizzate al Trattamento dei dati personali sono tutti quei soggetti che, all’interno di una struttura dirigenziale e per le materie di competenza, effettuano trattamenti di dati personali nell’espletamento dei propri compiti istituzionali. Tali trattamenti avvengano sotto l’autorità diretta del Titolare del Trattamento Delegato o del Referente Privacy, i quali oltre ad effettuare una designazione delle “Persone Autorizzate” per iscritto, individuando puntualmente l’ambito del trattamento consentito, garantiscono che gli stessi si siano impegnati alla riservatezza e/o posseggano un adeguato obbligo legale di riservatezza





ART. 10

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO - DATA PROTECTION OFFICER)

Il D.P.O. svolge un ruolo chiave nel promuovere la cultura della protezione dei dati all'interno dell'Agenzia e contribuisce a dare attuazione ad elementi essenziali del Regolamento Europeo per il trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679) quali: i principi fondamentali del trattamento, i diritti degli interessati, la protezione dei dati sin dalla fase di progettazione e per impostazione predefinita, il registro delle attività di trattamento, la sicurezza dei trattamenti e la notifica e comunicazione delle violazioni di dati personali.

In ottemperanza all'art. 39 comma 1 del Reg.UE 2016/679 il D.P.O. (Data Protection Officer) è incaricato almeno dei seguenti compiti:

- a) informare e fornire consulenza al Titolare del Trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relativi alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del Regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) cooperare con l'autorità di controllo;
- d) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento.
- e) predisporre, gestire e aggiornare in collaborazione con le Strutture dell'Agenzia, il Registro dei trattamenti;
- f) fornire supporto alla revisione delle informative al trattamento dati ed al consenso informato al fine di conformarle alle prescrizioni del Regolamento;
- g) fornire supporto al Titolare in ordine alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e vigilanza sullo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento UE;
- h) svolgere attività di indirizzo, consulenza e formazione a tutto il personale dell'Agenzia ed in particolare al Titolare ed ai Titolari del Trattamento Delegati;
- i) svolgere le funzioni comunque assegnate dalla normativa al tempo vigente.

Il conferimento dell'incarico è effettuato con atto scritto del Direttore Generale, mediante Deliberazione e il suo nominativo viene comunicato all'Autorità Garante.

ART. 11

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI INFORMATICI E TELEMATICI (D.I.T.)

La responsabilità del trattamento dei dati informatici e telematici è attribuita al Responsabile della Struttura Semplice Servizio Sistemi Informativi. Le competenze del Responsabile di cui sopra riguardano l'attività di controllo e gestione degli impianti di elaborazione o di sue componenti, di basi di dati, di reti, di apparati di sicurezza e di sistemi di software complessi (nella misura in cui consentono di intervenire su dati), l'individuazione e attuazione di tutte le procedure fisiche, logiche e organizzative per tutelare la sicurezza e la riservatezza nel trattamento dei dati informatici.





Il Responsabile del trattamento dati informatici e telematici designa, per iscritto, gli amministratori di sistema, previa individuazione delle caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

ART. 12

RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

Il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 03/12/2013 che contiene le “*Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli art 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4 , 43 commi 1 e 3, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n.82/2005*” ha previsto l’adozione di un sistema di conservazione dei documenti informatici, dei fascicoli ovvero delle aggregazioni documentali informatiche con i *metadati* ad esso associati, l’individuazione dei ruoli per la tenuta del sistema di conservazione ovvero il produttore, l’utente ed il responsabile della conservazione.

Il su indicato decreto descrive il sistema di conservazione, definendo le fasi del processo, i soggetti coinvolti, i modelli organizzativi ed i compiti del responsabile, imponendo, per quest’ultimo, nelle Pubbliche Amministrazioni, anche in caso di affidamento all’esterno, di designare formalmente come proprio responsabile della conservazione un Dirigente o un Funzionario interno.

Il Direttore Amministrativo dell’Arpa Campania, è individuato quale Responsabile della conservazione dei documenti informatici , ai sensi dell’art.7 del D.P.C.M. 03.12.2013 (“ *Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al Decreto Legislativo n.82 del 2005*”) e s.m.i.

ART. 13

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Fuori dei casi in cui forme e modalità di divulgazione di dati personali siano regolate specificamente da puntuali previsioni normative, l’Agenzia deve utilizzare forme di comunicazione individualizzate con il lavoratore, adottando le misure più opportune per prevenire la conoscibilità ingiustificata di dati personali, in particolare se sensibili, da parte di soggetti diversi dal destinatario, ancorché incaricati di talune operazioni di trattamento (ad esempio, inoltrando le comunicazioni in plico chiuso o spillato; invitando l’interessato a ritirare personalmente la documentazione presso l’ufficio competente; ricorrendo a comunicazioni telematiche individuali).

ART. 14

DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI

La diffusione di dati personali riferiti ai lavoratori può avvenire quando è prevista espressamente da disposizioni di legge o di regolamento, anche mediante l’uso delle tecnologie telematiche.

L’Arpa Campania valorizza l’utilizzo di reti telematiche per la messa a disposizione di atti e documenti contenenti dati personali (es. concorsi o selezioni pubbliche) nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza.





ART. 15

DATI RELATIVI A CONCORSI E SELEZIONI

La diffusione che l'Arpa può lecitamente porre in essere in base a specifiche previsioni legislative o regolamentari, ha ad oggetto solo i dati personali pertinenti e non eccedenti ai fini del corretto espletamento della procedura concorsuale e della sua rispondenza ai parametri stabiliti nel bando (elenchi nominativi ai quali vengano abbinati i risultati di prove intermedie, elenchi degli ammessi alle prove scritte o orali, punteggi riferiti a singoli argomenti di esame; punteggi totali ottenuti).

ART. 16

RICHIESTA DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE DEI DATI

Ogni richiesta rivolta all'Agenzia da soggetti privati finalizzata ad ottenere informazioni sul trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali, anche contenuti in banche dati, deve essere formulata per iscritto e debitamente motivata. In essa debbono essere specificati gli estremi del richiedente e devono essere indicati i dati ai quali la richiesta si riferisce. La richiesta deve altresì indicare le norme di legge o regolamento che rappresentano il presupposto giuridico per la sua formulazione.

Le richieste di comunicazione e di diffusione dei dati, provenienti da altri enti pubblici od amministrazioni, sono soddisfatte ai sensi di legge o di regolamento ovvero quando siano necessarie al perseguimento dei fini istituzionali del richiedente o dell'Ente, e devono essere chiaramente specificate.

Non è consentita la comunicazione e diffusione di dati sensibili, salvo che nei casi specificati dalla legge.

ART. 17

CONSENSO

Ai sensi dell'art 7 del Regolamento UE, qualora il trattamento sia basato sul consenso, il Titolare deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha espresso il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali. Se il consenso dell'interessato è espresso nel contesto di una dichiarazione scritta, anche attraverso mezzi elettronici, che riguarda anche altre materie, la richiesta di consenso deve essere presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile.

L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Per le Pubbliche Amministrazioni la base normativa sostituisce il presupposto del consenso, pertanto i soggetti pubblici non devono, di regola, chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali.





ART. 18 **DIRITTO ALL'OBLIO**

E' il diritto di ogni individuo ad essere dimenticato per fatti che lo riguardano e che non rappresentano più la vera identità dell'interessato. La cancellazione dei dati che lo riguardano da parte del Titolare del Trattamento ricorre in una delle seguenti condizioni:

se i dati non siano più necessari ai fini del trattamento per il quale sono stati raccolti o trattati;

nel caso in cui l'interessato revochi il consenso al trattamento dei dati, il periodo di conservazione degli stessi sia spirato oppure quando non vi siano altri legittimi motivi per proseguire il trattamento;

quando vi è opposizione da parte dell'interessato al trattamento dei dati personali;

se un Tribunale(o altra autorità di regolamentazione comunitaria) ordini in maniera definitiva ed assoluta la cancellazione dei dati;

nell'ipotesi in cui i dati siano trattati illecitamente.

In tali casi, dunque, il Titolare dovrà procedere alla cancellazione dei dati e astenersi ad ogni successivo trattamento degli stessi, anche se non in maniera assoluta: ci sono ipotesi previste dalla stessa norma(art. 17 Regolamento UE) in cui il diritto non può essere esercitato

Al venir meno dello scopo rispetto al quale i dati sono stati raccolti, l'interessato ha diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali.

ART. 19 **ENTRATA IN VIGORE – PUBBLICITÀ**

Il presente Regolamento dopo l'approvazione con provvedimento del Direttore Generale e/o Commissario, viene pubblicato per 10 giorni consecutivi sull'albo informatico dell'Agenzia ed entra in vigore l'undicesimo giorno.

Il presente Regolamento è altresì pubblicato sul sito Internet e Intranet dell'Agenzia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

